



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot.n. R. U.1732

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n.1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074, concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n.1293;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85 che stabilisce che a tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n.1293 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 concernente il regolamento di applicazione e esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto e in particolare il titolo V;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e in particolare l'articolo 41, comma 2 che stabilisce che per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore è tenuto a versare all'Agenzia delle dogane dei monopoli un contributo una-tantum stabilito in € 1.291,14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33 concernente l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione e esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'articolo 1, comma 653, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerato che la nuova concessione del servizio del lotto automatizzato, affidata alla Società Lottoitalia s.r.l. prevede il completo aggiornamento tecnologico della rete ivi compresa la sostituzione dei terminali esistenti con altri di nuova tecnologia;

Vista la nota della società concessionaria nella quale, nel rinviare al contenuto del piano di aggiornamento tecnologico previsto nella Convenzione, ha proposto le modalità di sostituzione, attribuzione e ritiro dei terminali esistenti;

Valutato che tali modalità consentono l'efficientamento della rete di raccolta;

Ritenuto altresì necessario fornire compiute indicazioni in ordine alle modalità di utilizzo di tutte le apparecchiature tecnologiche per la raccolta del gioco del lotto:

DETERMINA

Articolo 1 (sostituzione terminali lotto)

Nell'ambito del piano di aggiornamento tecnologico previsto dalla nuova concessione per l'esercizio della gestione del servizio del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, la società Concessionaria provvede alla sostituzione dei terminali installati nelle ricevitorie per la raccolta delle giocate nel numero massimo di due per ogni ricevitoria.

Per il mantenimento della dotazione di due terminali i ricevitori devono aver realizzato un volume complessivo di almeno 100.000 giocate oppure una raccolta complessiva pari almeno a 190.000 euro nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016; in caso di mancato raggiungimento di entrambi i predetti valori verrà disattivato e ritirato un terminale.

La sostituzione di ulteriori terminali presenti è eseguita nel caso in cui nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016 le giocate effettuate abbiano superato il numero di 100.000 medio per terminale oppure la raccolta effettuata abbia superato i 190.000 euro medi per terminale. Il numero dei terminali che viene sostituito in ogni ricevitoria sarà quindi pari a $T = (Ge/100.000)$ con arrotondamento all'unità inferiore nel caso di decimali compresi da 01 a 49 e all'unità superiore per decimali compresi tra 50 e 99 dove, per ciascuna ricevitoria, **T** rappresenta il numero dei terminali da sostituire e **Ge** il numero di giocate emesse dalla ricevitoria nel corso del periodo suindicato, oppure sarà pari a $T = (R/190.000)$ con arrotondamento all'unità inferiore nel caso di decimali compresi da 01 a 49 e all'unità superiore per decimali compresi tra 50 e 99, dove, per ciascuna ricevitoria, **T** rappresenta il numero dei terminali da sostituire e **R** la raccolta effettuata dalla ricevitoria nel corso del periodo suindicato.

Qualora i risultati delle predette formule restituiscano valori diversi il numero **T** di terminali da sostituire è pari al maggiore di essi.

Tutti i terminali di vecchia tecnologia, sostituiti e non, e le apparecchiature a essi connesse sono ritirati a cura della società Concessionaria.

Il numero dei terminali è incrementato se il volume medio di giocate, emesse per terminale di gioco nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016, è maggiore a 250.000 oppure la raccolta effettuata superi i 475.000 euro medi per terminale e cioè pari a $Ti=(Ge/250.000)-DT$ con arrotondamento per difetto all'unità inferiore, dove, per ciascuna ricevitoria, **Ti** rappresenta il numero dei terminali in incremento, **Ge** il numero di giocate emesse dalla ricevitoria nel periodo compreso fra

il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016 e **DT** il numero dei terminali in dotazione della ricevitoria oppure pari a $Ti=(R/475.000)-DT$ con arrotondamento per difetto all'unità inferiore, dove, per ciascuna ricevitoria, **Ti** rappresenta il numero dei terminali in incremento, **R** la raccolta effettuata dalla ricevitoria nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016 e **DT** il numero dei terminali in dotazione della ricevitoria.

Qualora i risultati delle predette formule restituiscano valori diversi il numero **Ti** di terminali in incremento è pari al maggiore di essi.

L'eventuale incremento è effettuato previo pagamento dell'importo una-tantum per l'installazione nonché previa verifica della disponibilità da parte del ricevitore di un numero sufficiente di coadiutori e assistenti autorizzati secondo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Articolo 2 (incremento terminali lotto)

Al termine della fase di sostituzione con apposito provvedimento sono fissati, sulla base di dati di raccolta e della rilevazione dei risultati operativi dei nuovi terminali, i parametri e i tempi per procedere all'incremento o alla riduzione dei terminali installati presso le ricevitorie.

Articolo 3 (ricevitorie di nuova istituzione)

Le ricevitorie di nuova istituzione sono dotate inizialmente, previo pagamento dell'importo una-tantum per l'installazione, di un solo terminale di gioco.

Articolo 4 (dotazione tecnologica)

Tutte le dotazioni tecnologiche necessarie per la raccolta del gioco, che costituiscono parte integrante del sistema della società concessionaria e della relativa rete telematica in quanto tali, rientrano tra i beni gratuitamente devolvibili all'Agenzia delle dogane e monopoli ai sensi della concessione del servizio del lotto automatizzato.

Il terminale di gioco, la stampante, tutte le ulteriori dotazioni connesse e il materiale necessario per il loro utilizzo, fornito dalla società concessionaria, deve essere usato esclusivamente per le attività relative alla raccolta del gioco nonché per le eventuali ulteriori finalità espressamente autorizzate

dall'Agenzia alla società concessionaria, nel rispetto della concessione del servizio del lotto automatizzato, attenendosi alle indicazioni fornite dalla società concessionaria.

Il ricevitore è tenuto a eseguire lo smaltimento di tutti i materiali residui consumabili necessari al funzionamento delle dotazioni tecnologiche, a propria cura e spese e nel rispetto delle norme in materia ambientale vigenti, con la sola eccezione dei toner per la stampante degli scontrini il cui ritiro periodico è effettuato da parte del personale incaricato dalla società concessionaria.

Il ricevitore è tenuto a consentire l'accesso presso la ricevitoria del Lotto al personale incaricato dalla società concessionaria per l'effettuazione delle attività di installazione o manutenzione delle dotazioni tecnologiche, fornendo tutta la collaborazione necessaria, fermo restando che tali attività saranno comunque effettuate durante il normale orario di apertura della ricevitoria.

Il ricevitore è tenuto a fornire il collegamento elettrico per l'installazione delle dotazioni tecnologiche e a garantire il regolare funzionamento del suddetto impianto e la conformità dello stesso alla normativa di riferimento.

Il ricevitore è tenuto a custodire con la massima cura e diligenza le dotazioni tecnologiche, mantenendole in buono stato, provvedendo alla relativa pulizia sino alla riconsegna e astenendosi da manomissioni, spostamenti o disinstallazioni non preventivamente approvati dalla società concessionaria, assumendo piena responsabilità per tutti i danni eventualmente causati alle dotazioni medesime.

Le scorte di materiali consumabili dovranno essere conservate in luogo adatto a impedirne il deterioramento prima del loro utilizzo. Nel caso di malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche o difetto dei materiali consumabili il ricevitore è tenuto a contattare immediatamente la società concessionaria.

Il ricevitore è tenuto a comunicare tempestivamente alla società concessionaria la sottrazione o il furto delle dotazioni tecnologiche o del materiale di consumo, trasmettendo copia dell'apposita denuncia che, in tali ipotesi, è tenuto a presentare alle competenti autorità.

È vietato al ricevitore rimuovere dalle dotazioni tecnologiche le rappresentazioni grafiche e le scritte apposte dalla società concessionaria nonché apporre sulle dotazioni materiali pubblicitari di qualsiasi tipo se non previa autorizzazione della Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Articolo 5 (sanzioni)

Nel caso di violazioni alle prescrizioni del precedente articolo sono irrogate al ricevitore le sanzioni disciplinari previste all'art 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, salvo il maggior danno provocato.

Articolo 6
(ritiro terminali)

La società concessionaria del servizio del gioco del lotto automatizzato e di tutti i giochi numerici a quota fissa, provvede al ritiro dei terminali installati all'interno delle ricevitorie e di tutti gli apparati facenti parte delle dotazioni tecnologiche funzionali all'esercizio del gioco del lotto, nel caso di cessazione del rapporto concessorio con il ricevitore.

Il ritiro è effettuato su indicazione degli Uffici territoriali dell'Agenzia.

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Roma 5 gennaio 2017

Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93